

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1315

“Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n.
185, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico
nazionale”

Vol. II

gennaio 2009
n. 89/II



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1315

“Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n.
185, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico
nazionale”

Vol. II

gennaio 2009

n. 89/II

AVVERTENZA

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2008. Presentato alla Camera per la conversione il 2 dicembre (A.C. 1972), è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), che ne hanno approvato il testo, con varie modificazioni e integrazioni, il 10 gennaio 2009 (A.C. 1972-A). L'Assemblea della Camera ne ha iniziato l'esame il 12 gennaio; il giorno successivo il Governo ha posto la questione di fiducia su un testo interamente sostitutivo e sostanzialmente identico al testo approvato in sede referente, che la Camera ha approvato il 15 gennaio.

Il presente *dossier* consta di due fascicoli.

Il **primo fascicolo** (n. 89/I), stante la pressoché totale identità del testo approvato dall'Aula della Camera con il testo predisposto in sede referente, riproduce quasi testualmente le schede di lettura predisposte dal Servizio studi della Camera per tale testo, ricavate dal *dossier* n. 88/2 di quel Servizio.

Il **secondo fascicolo** (n. 89/II) reca i testi a fronte delle novelle apportate dal decreto-legge (quale modificato dalla Camera) alla legislazione vigente.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	11
Articolo 3 <i>(Blocco e riduzione delle tariffe)</i>	
Comma 5.....	13
Comma 6, lett. a) e b).....	17
Comma 6-bis.....	25
Comma 7.....	29
Articolo 4 <i>(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)</i>	
Comma 2.....	33
Comma 4.....	35
Articolo 6 <i>(Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)</i>	
Comma 4-quater.....	39
Articolo 9 <i>(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione)</i>	
Comma 1.....	41
Comma 2.....	43
Articolo 13 <i>(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)</i>	
Comma 1.....	47
Comma 2.....	51
Comma 3.....	57
Articolo 14 <i>(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))</i>	
Comma 1.....	61
Commi 2 e 3.....	67
Comma 4.....	81
Comma 5.....	85

Articolo 16

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)

Comma 1, lett. a) e b)	89
Comma 2.....	97
Comma 3.....	103
Comma 4.....	105
Comma 5.....	109
Comma 11.....	113
Comma 12.....	117
Comma 12-bis.....	121
Commi 12-quater - 12-novies.....	125
Comma 12-decies	135

Articolo 16-bis

(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)

Comma 9.....	137
--------------	-----

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

Comma 4-bis.....	141
Comma 4-quater	155
Comma 4-sexies.....	159
Comma 4-septies.....	165
Comma 4-octies	169

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

Comma 14.....	171
Comma 17.....	173
Comma 18-ter, lett. a).....	175
Comma 18-ter, lett. b).....	179

Articolo 19-bis

(Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

Comma 1, lett. a) e b)	181
------------------------------	-----

Articolo 20

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

Comma 10-bis.....	185
Comma 10-sexies, lett. a)	187
Comma 10-sexies, lett. b)	189

Articolo 22	
<i>(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)</i>	
Comma 1	193
Articolo 26	
<i>(Privatizzazione della società Tirrenia)</i>	
Comma 3, lett. a) e b)	199
Articolo 27	
<i>(Accertamenti)</i>	
Comma 1, lett. a), b) e c)	203
Comma 1-bis	209
Comma 4	211
Comma 4-bis	213
Comma 8	217
Comma 21-ter, lett. a), b) e c)	223
Articolo 30	
<i>(Controlli sui circoli privati)</i>	
Comma 4	229
Comma 5-bis	231
Articolo 30-bis	
<i>(Disposizioni fiscali in materia di giochi)</i>	
Comma 3	233
Comma 4	237
Articolo 31	
<i>(IVA servizi televisivi)</i>	
Comma 1	241
Comma 2	243
Comma 3	245
Articolo 31-bis	
<i>(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)</i>	
Comma 1	249
Articolo 32	
<i>(Riscossione)</i>	
Comma 1	257
Comma 3	265
Comma 5	269

TESTO A FRONTE

Articolo 3
(Blocco e riduzione delle tariffe)

Comma 5

Decreto legge 8 aprile 2008 , n. 59		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee</i>		
<i>Articolo 8-duodecies</i>		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».</p>	<i>1. Identico</i>	<i>1. Identico</i>

Decreto legge 8 aprile 2008 , n. 59		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.</p>	<p>2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi</p>	<p>2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva</p>

Decreto legge 8 aprile 2008 , n. 59		
<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee</i>		
Articolo 8-duodecies		
<i>Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	<p>investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.</p> <p>Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.</p>	<p>approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.</p>

Articolo 3
(Blocco e riduzione delle tariffe)

Comma 6, lett. a) e b)

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.</p>	<p>82. <i>Identico</i></p>	<p>82. <i>Identico</i></p>
<p>83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del</p>	<p>83. <i>Identico</i></p>	<p>83. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:</p> <p><i>a)</i> la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;</p> <p><i>b)</i> la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;</p> <p><i>c)</i> il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani</p>		

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>finanziari e non realizzati nel periodo precedente;</p> <p><i>d)</i> il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;</p> <p><i>e)</i> la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;</p> <p><i>f)</i> la individuazione del momento successivamente</p>		

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;</p> <p>g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimenti destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;</p> <p>h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;</p> <p>i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.</p>		
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al	84. Gli schemi di convenzione unica di cui	84. Gli schemi di convenzione unica di cui al

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro</p>	<p>al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.</p>	<p>comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.</p>

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.		
85. <i>(omissis...)</i>	85. <i>Identico</i>	85. <i>Identico</i>
86. <i>(omissis...)</i>	86. <i>Identico</i>	86. <i>Identico</i>
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato,	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.		
88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Articolo 3
(*Blocco e riduzione delle tariffe*)

Comma 6-bis

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in</p>	<p>89. «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia</p>	<p>89. «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con</p>

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.»;</p> <p>b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.</p>	<p>e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;</p> <p>b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.</p>	<p>provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;</p> <p>b) i commi 1, 2 e 6 sono</p>

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262		
<i>Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 2		
<i>Misure in materia di riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		abrogati.

Articolo 3
(Blocco e riduzione delle tariffe)

Comma 7

Legge 23 dicembre 1992, n. 498		
<i>Interventi urgenti in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 11		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
<p>5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:</p> <p>a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;</p> <p>b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;</p> <p>c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo</p>	<p>5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:</p> <p>a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;</p> <p>b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;</p> <p>c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo</p>	<p>5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:</p> <p>a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;</p> <p>b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;</p> <p>c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo</p>

Legge 23 dicembre 1992, n. 498		
<i>Interventi urgenti in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 11		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;</p> <p><i>d)</i> sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione</p>	<p>superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;</p> <p><i>d)</i> sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione</p>	<p>superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;</p> <p><i>d)</i> sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione</p>

Legge 23 dicembre 1992, n. 498		
<i>Interventi urgenti in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 11		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;</p> <p><i>e)</i> prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;</p> <p><i>f)</i> nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente</p>	<p>del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;</p> <p><i>e)</i> prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;</p> <p><i>f)</i> nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente</p>	<p>del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;</p> <p><i>e)</i> prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;</p> <p><i>f)</i> nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente</p>

Legge 23 dicembre 1992, n. 498		
<i>Interventi urgenti in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 11		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.	dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.	dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

Articolo 4

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)

Comma 2

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77		
<i>Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64</i>		
Articolo 9 <i>Trattamento economico e giuridico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
<p>4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.</p>	<p>4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del</p>	<p>4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.</p>

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77		
<i>Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64</i>		
Articolo 9 <i>Trattamento economico e giuridico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.	1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)

Comma 4

Legge 8 marzo 2000, n.53		
<i>Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città</i>		
Articolo 7 <i>Anticipazione del trattamento di fine rapporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Legge 8 marzo 2000, n.53		
<i>Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città</i>		
Articolo 7 <i>Anticipazione del trattamento di fine rapporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.		
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.	<i>2. Identico</i>	<i>2. Identico</i>
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle	3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento	3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai

Legge 8 marzo 2000, n.53		
<i>Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città</i>		
Articolo 7 <i>Anticipazione del trattamento di fine rapporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
pubbliche amministrazioni	ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni	dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Articolo 6

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)

Comma 4-quater

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
<i>Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009 , a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal	1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 , 2009 e 2010 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto	1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 , 2009 e 2010 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1 <i>Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.	articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.	redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011.

Articolo 9

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione)

Comma 1

Decreto – legge 2 luglio 2007, n. 81		
<i>Disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>		
Articolo 15-bis		
<i>Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
<p>12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p>12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere</p>	<p>12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei</p>

Decreto – legge 2 luglio 2007, n. 81		
<i>Disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>		
Articolo 15-bis		
<i>Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	<p>all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti.</p>	<p>confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 9

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione)

Comma 2

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto	139. <i>Identico</i>	<i>Abrogato</i>
140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati	140. <i>Identico</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:</p> <p><i>a)</i> dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;</p> <p><i>b)</i> dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.</p>		
<p>140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:</p> <p><i>a)</i> di parte dei rimborsi di cui al comma 139;</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.		

Articolo 13*(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)***Comma 1**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104 <i>Difese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno</p>	<p>1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.</p>	<p>1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104 <i>Difese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.		
1-bis. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente.	1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in	1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104 <i>Difese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.	amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.	1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1- bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma , che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.	1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1- bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia,	2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro	

<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>		
<p>Articolo 104</p> <p><i>Difese</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
sentita la CONSOB.	della giustizia, sentita la Consob.	

Articolo 13*(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)***Comma 2**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-bis <i>Regola di neutralizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano quando è promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative.	1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3	1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-bis <i>Regola di neutralizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
o da patti parasociali.		
<p>3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:</p> <p>a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;</p> <p>b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto</p>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-bis <i>Regola di neutralizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
nello statuto.		
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo,	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-bis <i>Regola di neutralizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.		
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e	7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla	7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-bis <i>Regola di neutralizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.	legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.	474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.

Articolo 13*(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)***Comma 3**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-ter <i>Clausola di reciprocità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.	1 Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.	1 Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-ter <i>Clausola di reciprocità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.		
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata	4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente	4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>		
Articolo 104-ter <i>Clausola di reciprocità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dall'assemblea straordinaria , in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo.	autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114 .	autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.

Articolo 14

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))

Comma 1

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 19 <i>Autorizzazioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 19 <i>Autorizzazioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.		
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 19 <i>Autorizzazioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.		
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 19 <i>Autorizzazioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.		
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.	<i>8-bis. Identico.</i>	8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 19 <i>Autorizzazioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
attuative del presente articolo.		

Articolo 14

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))

Commi 2 e 3

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca,</p>	<p>1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o</p>	<p>1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di</p>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorché la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorché, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.</p>	<p>amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorché la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorché, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.</p>	<p>sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorché la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorché, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.</p>
<p>2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.</p>		
<p>3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.		
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.		
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.		
9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.		
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. In caso di cancellazione dalle liste	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti</p>		

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.		
<p>13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finché non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:</p> <p style="padding-left: 2em;">a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;</p> <p style="padding-left: 2em;">b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.</p>	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>
<p>14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita</p>	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.		
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	15. <i>Identico.</i>	15. <i>Identico.</i>
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre	16. <i>Identico.</i>	16. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.		
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.	17. <i>Identico.</i>	17. <i>Identico.</i>
18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.	18. <i>Identico.</i>	18. <i>Identico.</i>
	18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del	18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	<p>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza</p>	<p>1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13</p>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 12 <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.	lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.

Articolo 14

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))

Comma 4

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 5		
<i>Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.	2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.	2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 5		
<i>Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
commi 1 e 2.		
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui all'articolo 4.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109		
<i>Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE</i>		
Articolo 5		
<i>Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
o le stesse risorse economiche.		
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Articolo 14

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))

Comma 5

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 56 <<Rubrica articolo>>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Il programma deve indicare:</p> <p><i>a)</i> le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;</p> <p><i>b)</i> il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;</p> <p><i>c)</i> le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;</p> <p><i>d)</i> i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 56 <<Rubrica articolo>>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
prevista l'utilizzazione.		
2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione	3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 56 <<Rubrica articolo>>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.	dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 1, lett. a) e b)**

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. E' istituito alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza .		
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>membri:</p> <p><i>a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;</i></p> <p><i>b) il comandante generale della Guardia di finanza;</i></p> <p><i>c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;</i></p> <p><i>d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;</i></p> <p><i>e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;</i></p> <p><i>f) tre esperti in materia tributaria designati dal</i></p>		

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
Ministro delle finanze.		
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Il presidente del comitato è nominato dal	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.		
8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie	9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata	9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
prospettata.	comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.	comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.
10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 413		
<i>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale</i>		
Articolo 21		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.		
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 2**

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Articolo 37		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L.n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Articolo 37		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L.n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i</p>		

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Articolo 37		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L.n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.		
35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Articolo 37		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L.n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.		
37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Articolo 37		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L.n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.</p>		
<p>37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Articolo 37		
<i>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L.n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 3**

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 4**

24 dicembre 2007, n 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

24 dicembre 2007, n 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.</p>		
<p>365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

24 dicembre 2007, n 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.		
366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 5**

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472		
<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 13 <i>Ravvedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;	a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;	a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,	b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,	b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472		
<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 13 <i>Ravvedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;	avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;	avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.	c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.	c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472		
<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 13 <i>Ravvedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.		
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. [<i>comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32</i>].		
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 11**

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68		
<i>Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3</i>		
Articolo 4		
<i>Utilizzo della posta elettronica certificata</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68		
<i>Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3</i>		
Articolo 4 <i>Utilizzo della posta elettronica certificata</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.		
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione	<i>Abrogato</i>	5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68		
<i>Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3</i>		
Articolo 4 <i>Utilizzo della posta elettronica certificata</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.		relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.	<i>Abrogato</i>	6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.	<i>Abrogato</i>	7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 12**

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 23		
<i>Copie di atti e documenti informatici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 23		
<i>Copie di atti e documenti informatici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
ciò autorizzato.		
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria	4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria	4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 23		
<i>Copie di atti e documenti informatici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.	firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.	firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.	5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.	5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 23		
<i>Copie di atti e documenti informatici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
ad ogni effetto di legge.		
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 12-bis**

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>Art. 2215-bis Documentazione informatica</p> <p>I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.</p> <p>Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.</p>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.</p> <p>Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.</p> <p>I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,</p>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Commi 12-quater - 12-novies**

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)		(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 2470 <i>Efficacia e pubblicità</i></p> <p>Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 2470 <i>Efficacia e pubblicità</i></p> <p>Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.</p>
<p>L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione</p>		<p>L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.</p>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.		
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.		<i>Identico.</i>
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.		<i>Identico.</i>
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare		<i>Identico.</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.		
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.		<i>Identico.</i>
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.		Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.
<p style="text-align: center;">Articolo 2471</p> <p style="text-align: center;"><i>Espropriazione della partecipazione</i></p> <p>La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 2471</p> <p style="text-align: center;"><i>Espropriazione della partecipazione</i></p> <p>La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.</p>
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del		<i>Identico.</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
creditore.		
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.		<i>Identico.</i>
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.		<i>Identico.</i>
(...)		(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 2472</p> <p style="text-align: center;"><i>Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti</i></p> <p>Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 2472</p> <p style="text-align: center;"><i>Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti</i></p> <p>Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.</p>
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non		<i>Identico.</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.		
(...)		(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 2478</p> <p style="text-align: center;"><i>Libri sociali obbligatori</i></p> <p>Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 2478</p> <p style="text-align: center;"><i>Libri sociali obbligatori</i></p> <p><i>Identico:</i></p>
<p>1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;</p>		<i>Abrogato</i>
<p>2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;</p>		2) <i>Identico;</i>
<p>3) il libro delle decisioni degli amministratori;</p>		3) <i>Identico;</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.		4) <i>Identico</i> ;
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.		I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.		<i>Identico.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2478-bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Bilancio e distribuzione degli utili ai soci</i></p> <p>Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-<i>bis</i>, 2423-<i>ter</i>, 2424, 2424-<i>bis</i>, 2425, 2425-<i>bis</i>, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-<i>bis</i>.</p>		<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2478-bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Bilancio e distribuzione degli utili ai soci</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.		
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.		Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.		<i>Identico.</i>
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.		<i>Identico.</i>
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto		<i>Identico.</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
in misura corrispondente.		
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.		<i>Identico.</i>
(...)		(...)
<p style="text-align: center;"><i>2479-bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Assemblea dei soci</i></p> <p>L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p>		<p style="text-align: center;"><i>2479-bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Assemblea dei soci</i></p> <p>L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.</p>
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto		<i>Identico.</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).		
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.		<i>Identico.</i>
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.		<i>Identico.</i>
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale		<i>Identico.</i>

Codice civile		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.		
(...)		(...)

Articolo 16*(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***Comma 12-decies**

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 36		
Class action. <i>Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorso centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».		1. <i>Identico.</i>
1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del		1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 36		
<i>Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-<i>quater</i>, della legge 24 novembre 2000, n. 340.</p> <p>In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.</p>		<p>l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-<i>quater</i>, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.</p>

Articolo 16-bis*(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)***Comma 9**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)		(...)
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:		213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;		a) <i>identica;</i>
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità		b) <i>identica;</i>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
di integrazione con il Sistema di interscambio;		
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;		c) <i>identica</i> ;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;		d) <i>identica</i> ;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi		e) <i>identica</i> ;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
da 209 al presente comma;		
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;		f) <i>identica</i> ;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.		g) <i>identica</i> ;
		g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.
(...)		(...)

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

Comma 4-bis

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un</p>		<p>1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
piano nazionale di edilizia abitativa.		piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:		2. <i>Identico:</i>
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;		a) <i>identica;</i>
b) giovani coppie a basso reddito;		b) <i>identica;</i>
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;		c) <i>identica;</i>
d) studenti fuori sede;		d) <i>identica;</i>
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;		e) <i>identica;</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;		f) <i>identica</i> ;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.		g) <i>identica</i> ;
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:		3. <i>Identico</i> :
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari		a) <i>identica</i> ;

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;		
<i>b)</i> incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;		<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a la vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;		<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini		<i>d) identica;</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;		
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.		e) <i>identica</i> ;
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di		4. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.</p>		
<p>5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:</p>		<p>5. <i>Identico:</i></p>
<p>a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del</p>		<p>a) <i>identica;</i></p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
patrimonio abitativo;		
<i>b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</i>		<i>b) identica;</i>
<i>c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;</i>		<i>c) identica;</i>
<i>d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;</i>		<i>d) identica;</i>
<i>e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come</i>		<i>e) identica;</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.		
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.		<i>6. Identico.</i>
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità		<i>7. Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.</p>		
<p>8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.</p>		<p>8. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.		9. <i>Identico.</i>
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.		12. <i>Identico.</i>
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi		11. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.</p>		
<p>12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di</p>		<p>12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni, nonché</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.</p>		<p>di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle		13. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 11 <i>Piano casa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.</p>		

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

Comma 4-quater

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 78		
<i>Disposizioni urgenti per Roma capitale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e</p>		<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 78		
<i>Disposizioni urgenti per Roma capitale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.		
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:		<i>2. Identico.</i>
<i>a)</i> sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;		<i>a) identico;</i>
<i>b)</i> su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i		<i>b) identico;</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 78		
<i>Disposizioni urgenti per Roma capitale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.</p>		
<p>3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non</p>		<p>3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 78		
<i>Disposizioni urgenti per Roma capitale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.		incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro.
(...)		(...)

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

Comma 4-sexies

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 61		
<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le</p>		<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 61		
<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.		
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:		2. <i>Identico.</i>
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;		a) <i>identica;</i>
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici		b) <i>identica;</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 61		
<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
dipendenti».		
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.		3. <i>Identico.</i>
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».		4. <i>Identico.</i>
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto		5. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 61		
<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.		
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della		<i>6. Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 61		
<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.		
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.		<i>7. Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 61		
<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo.
(...)		(...)

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

Comma 4-septies

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 13		
<i>Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti,</p>		<p>1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui</p>

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 13		
<i>Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.</p>		<p>all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.</p>
<p>2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non</p>		<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 13		
<i>Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.		
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.		3. <i>Identico.</i>
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve		4. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223</p> <p align="center"><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>		
<p align="center">Articolo 13</p> <p align="center"><i>Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315</p>
<p>le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.</p>		

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

Comma 4-octies

Legge 24 dicembre 2007 n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 3		
<i>Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)		(...)
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle		27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza

Legge 24 dicembre 2007 n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 3		
<i>Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.		a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
(...)		(...)

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

Comma 14

Decreto - legge 20 gennaio 1998, n. 4		
<i>Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di reddito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2008. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite	2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009 . Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite	2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite

Decreto - legge 20 gennaio 1998, n. 4		
<i>Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di reddito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
massimo di 30 miliardi di lire .	massimo di 30 miliardi di lire .	massimo di 30 miliardi di lire .
(...)	(...)	(...)

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

Comma 17

23 dicembre 2000, n. 388		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>		
Articolo 118		
<i>Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.	16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di	16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della

23 dicembre 2000, n. 388		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>		
Articolo 118 <i>Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
	cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.	legge 24 giugno 1997, n. 196.

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

Comma 18-ter, lett. a)

Legge 5 agosto 1981, n. 416		
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>		
Articolo 37		
<i>Esodo e prepensionamento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:		1. <i>Identico:</i>
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale		a) <i>identica;</i>

Legge 5 agosto 1981, n. 416		
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>		
Articolo 37		
<i>Esodo e prepensionamento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;</p>		
<p>b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi</p>		<p>b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla</p>

Legge 5 agosto 1981, n. 416		
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>		
Articolo 37		
<i>Esodo e prepensionamento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.		base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
		1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al

<p align="center">Legge 5 agosto 1981, n. 416</p> <p align="center"><i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i></p>		
<p align="center">Articolo 37</p> <p align="center"><i>Esodo e prepensionamento</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

Comma 18-ter, lett. b)

Legge 5 agosto 1981, n. 416		
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>		
Articolo 38 <i>INPGI</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)		(...)
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:		<i>Identico:</i>
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 35;		a) <i>identica;</i>
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 37;		<i>abrogata</i>
c) l'indennità prevista dall'art. 37, lettera c).		c) <i>identica.</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 19-bis

(Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

Comma 1, lett. a) e b)

Legge 24 dicembre 2007, n. 247		
<i>Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
<p>72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:</p> <p>a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino</p>		<p>72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.</p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 247		
<i>Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;</p> <p>b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;</p> <p>c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.</p>		
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72		73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui al comma

Legge 24 dicembre 2007, n. 247		
<i>Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.		72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata , sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.		74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico , da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72.
(...)	(...)	(...)

Articolo 20

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

Comma 10-bis

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383		
<i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale</i>		
Articolo 3		
<i>Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
<p>4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>		<p>4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383		
<i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale</i>		
Articolo 3		
<i>Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>

Articolo 20

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

Comma 10-sexies, lett. a)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 185		
<i>Limiti al campo di applicazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:		1. <i>Identico</i> :
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;		a) <i>identico</i> ;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo		b) <i>identico</i> ;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 185		
<i>Limiti al campo di applicazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;		
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.		c) <i>identico</i> ;
		c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
(...)	(...)	(...)

Articolo 20

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

Comma 10-sexies, lett. b)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 186 <i>Terre e rocce da scavo</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro</p>		<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità</p>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 186 <i>Terre e rocce da scavo</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla</p>		<p>ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare</p>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 186 <i>Terre e rocce da scavo</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).		non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
(...)		(...)

Articolo 22*(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)***Comma 1**

Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 5		
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:	7. <i>Identico:</i>	7. <i>Identico:</i>
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;	a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è	a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito

Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 5 <i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);	anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 5		
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.		
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore,	10. <i>Identico.</i>	

Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 5		
<i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.		
11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:	11. <i>Identico:</i>	11. <i>Identico:</i>
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 5 <i>Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
periodiche;		
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
	e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento.	e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento.
(...)	(...)	(...)

Articolo 26
(Privatizzazione della società Tirrenia)

Comma 3, lett. a) e b)

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 57 <i>Servizi di Cabotaggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.</p>	<p>1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>	<p>1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 57 <i>Servizi di Cabotaggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 57 <i>Servizi di Cabotaggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.		
3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 57 <i>Servizi di Cabotaggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.		
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Articolo 27
(*Accertamenti*)

Comma 1, lett. a), b) e c)

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 5 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
	c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;	c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
	d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).	d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).
	1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito	1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 5 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.	cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
	1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive	1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 5 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.	al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
	1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
	1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate	1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 5 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 5 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54e55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>		

Articolo 27
(*Accertamenti*)

Comma 1-bis

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 11 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:		1. Identico:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;		a) <i>identica</i> ;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.		b) <i>identica</i> ;
		b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
		b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).
		1-bis. Il contribuente può prestare adesione

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 11 <i>Avvio del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà.</p>

Articolo 27
(*Accertamenti*)

Comma 4

Legge 8 maggio 1998, n. 146		
<i>Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	<p>Art. 10-ter</p> <p><i>(Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore).</i></p> <p>1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del</p>	<p>Art. 10-ter</p> <p><i>(Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore).</i></p> <p>1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della</p>

Legge 8 maggio 1998, n. 146		
<i>Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	<p>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>	<p>Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>

Articolo 27
(*Accertamenti*)

Comma 4-bis

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 4 <i>Competenza degli uffici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.		1. <i>Identico.</i>
2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro		2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218		
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>		
Articolo 4 <i>Competenza degli uffici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.</p>		<p>coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.</p>
<p>3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate sono competenti l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei casi disciplinati dall'articolo 6, comma 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta.</p>		<i>Abrogato</i>
<p>4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del</p>		<i>4. Identico.</i>

<p align="center">Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i></p>		
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center"><i>Competenza degli uffici</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315</p>
<p>Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.</p>		

Articolo 27
(*Accertamenti*)

Comma 8

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze .	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonchè nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;</p> <p>b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;</p> <p>c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;</p> <p>d) il mancato</p>		

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;</p> <p>d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;</p> <p>e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura</p>		

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.		
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.	4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale	4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

<p>Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112</p> <p><i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i></p>		
<p>Articolo 19</p> <p><i>Discarico per inesigibilità</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315</p>
<p>mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.</p>		

Articolo 27
(*Accertamenti*)

Comma 21-ter, lett. a), b) e c)

Decreto - legge 16 settembre 2008, n. 143		
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>		
Articolo 2 <i>Fondo unico giustizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)		(...)
<p>3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni</p>		<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto - legge 16 settembre 2008, n. 143		
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>		
Articolo 2 <i>Fondo unico giustizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.</p>		
		<p>3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione</p>

Decreto - legge 16 settembre 2008, n. 143		
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>		
Articolo 2 <i>Fondo unico giustizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
		<p>amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.</p>
(...)		(...)
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta		7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

Decreto - legge 16 settembre 2008, n. 143		
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>		
Articolo 2 <i>Fondo unico giustizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:</p> <p>a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22</p>		<p>del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:</p> <p>a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo</p>

Decreto - legge 16 settembre 2008, n. 143		
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>		
Articolo 2 <i>Fondo unico giustizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>dicembre 1999, n. 512;</p> <p>b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;</p> <p>c) all'entrata del bilancio dello Stato.</p>		<p>mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;</p> <p>b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;</p> <p>c) all'entrata del bilancio dello Stato.</p>
<p><i>7-bis.</i> Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.</p>		<p><i>7-bis. Identico.</i></p>
<p><i>7-ter.</i> Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere <i>c-bis</i>) e <i>c-ter</i>), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei</p>		<p><i>7-ter. Identico.</i></p>

Decreto - legge 16 settembre 2008, n. 143		
<i>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</i>		
Articolo 2 <i>Fondo unico giustizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
servizi istituzionali del Ministero della giustizia.		
		7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

Articolo 30
(*Controlli sui circoli privati*)

Comma 4

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460		
<i>Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i>		
Articolo 10		
<i>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)		(...)
		<p>2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.</p>
(...)		(...)

Articolo 30
(*Controlli sui circoli privati*)

Comma 5-bis

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347		
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>		
Articolo 10		
<i>Oggetto e misura dell'imposta</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa,</p>		<p>2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della tariffa,</p>

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347		
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>		
Articolo 10		
<i>Oggetto e misura dell'imposta</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.		parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (*) <i>(*) Tali norme si applicano fino al 31 dicembre 2009.</i>

Articolo 30-bis
(Disposizioni fiscali in materia di giochi)

Comma 3

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 39		
<i>Altre disposizioni in materia di entrata</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:		13-bis. <i>Identico:</i>
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;		a) <i>identica;</i>
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;		b) <i>identica;</i>
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i		c) <i>identica;</i>

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 39		
<i>Altre disposizioni in materia di entrata</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;		
<i>d)</i> le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;		<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14- <i>bis</i> , i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la		<i>e) identica.</i>

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 39		
<i>Altre disposizioni in materia di entrata</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
determinazione del prelievo erariale unico dovuto;		
f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.		

Articolo 30-bis
(Disposizioni fiscali in materia di giochi)

Comma 4

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>281. A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.</p>		<p>281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.</p>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra-erariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il periodo 2005-2011, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e</p>		<p>282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.</p>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
per i Giochi olimpici di Pechino 2008.		

Articolo 31
(IVA servizi televisivi)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Tabella A - Parte III		
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto - punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico;</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 31
(IVA servizi televisivi)

Comma 2

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273		
<i>Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici</i>		
Articolo 2 <i>Periodo di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.</p>

Articolo 31
(IVA servizi televisivi)

Comma 3

Legge 23 dicembre 2005, n. 266		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei</p>	<p>466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei</p>	<p>466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei</p>

Legge 23 dicembre 2005, n. 266		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come</p>	<p>ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per</p>	<p>ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per</p>

Legge 23 dicembre 2005, n. 266		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.</p>	<p>i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.</p>	<p>i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.</p>

Articolo 31-bis

(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:		1. <i>Identico:</i>
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;		a) <i>identica;</i>
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei		b) <i>identica;</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D. Lgs. 17 aprile 1948, n. 525;		
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive		<i>c) identica;</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
valore aggiunto;		
<p><i>d)</i> per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione</p>		<p><i>d) identica;</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;</p>		
<p>e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti</p>		<p>e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 74		
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio.		di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Articolo 32
(Riscossione)

Comma 1

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo rimosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:	1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:	1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza	a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno	a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno

* Le disposizioni introdotte dal D.L. 185/2008 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009, secondo quanto stabilito nel comma 2 dell' articolo 32 del medesimo D.L.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;	dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;	dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
<i>b)</i> situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;	<i>b)</i> integralmente, in caso contrario.	<i>b)</i> integralmente, in caso contrario.
<i>c)</i> tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli	2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.	2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.		
3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;		
b) integralmente, in caso contrario.		
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:	<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo		

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
giorno dalla data di notifica della cartella;		
<i>b)</i> del debitore, in caso contrario.		
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.	4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.	4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. [<i>Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178</i>]		
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo	5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze,	5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.	di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.	il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:	6. <i>Identico.</i>	6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;	a) <i>identica;</i>	a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.	b) <i>identica.</i>	b) <i>identica.</i>
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112		
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>		
Articolo 17 <i>Remunerazione del servizio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.		
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.	7-bis. <i>Identico.</i>	7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all' agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente	7-ter. <i>Identico.</i>	7-ter. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</p> <p><i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i></p>		
<p>Articolo 17</p> <p><i>Remunerazione del servizio</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008*</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315</p>
<p>creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.</p>		

Articolo 32
(Riscossione)

Comma 3

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 3		
<i>Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
(...)	(...)	(...)
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:	13. <i>Identico:</i>	13. <i>Identico:</i>
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo , decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;	a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;	a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 3 <i>Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;		
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;	c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a) ;	c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a);
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non	d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono	d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 3		
<i>Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.</p>	<p>rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite</p>	<p>rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31</p>

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 3		
<i>Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
	dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.	dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.

Articolo 32
(*Riscossione*)

Comma 5

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-ter <i>Transazione fiscale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici</p>	<p>Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la</p>	<p>Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale,</p>

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-ter <i>Transazione fiscale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
omogenei a quelli delle agenzie fiscali ; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.	percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.	i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio	Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale , copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio	Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-ter <i>Transazione fiscale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora</p>	<p>competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo,</p>	<p>competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo,</p>

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-ter <i>Transazione fiscale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 185 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 1315
<p>consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>	<p>nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>	<p>nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>
(...)	(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

79	Documentazione di base	La sicurezza degli edifici scolastici
80	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1230 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali Edizione provvisoria
81	Dossier	Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Dossier di inizio della XVI legislatura
82	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1260 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali"
83	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) Il testo della Commissione bilancio
84	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte I: dati Istat
85	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte II: dati Istat
86	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1280 "Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"
87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1306 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"
88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" Vol. I

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".